



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 77 DEL 01-06-2017

Oggetto: GAL.IMM Verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un complesso sportivo destinato ad attività equestri - Masseria Martuccio

Premesso che

- con nota in atti al protocollo n. 17780 del 28/04/2016 il sig. Galasso, in qualità di amministratore della società GAL.IMM srl presentava istanza per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. 11/2001;
- con nota prot. n. 20103 dell'11/05/2016 il Servizio Ambiente ed Ecologia chiedeva documentazione integrativa al fine di regolarizzare l'istanza presentata;
- il proponente, in data 12/10/2016, ha trasmesso al Comune di Mesagne, con nota prot. n. 86994 del 12/10/2016, la documentazione di riscontro alla suddetta nota prot. n. 20103;
- con nota prot. n. 27281 del 14/10/2016, in atti al prot. n. 41722 del 18/10/2016, il SUAP del Comune di Mesagne trasmetteva al Servizio scrivente la documentazione ricevuta dal proponente con la suddetta nota prot. n. 86994 del 12/10/2016;
- questo Servizio ha provveduto a pubblicare l'avviso di deposito del progetto, secondo quanto disposto dall'art. 20 del decreto richiamato. Contestualmente gli elaborati relativi al progetto sono stati pubblicati sul sito web della Provincia di Brindisi, www.provincia.brindisi.it, nella sezione AMBIENTE E TERRITORIO – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PROGETTI IN ISTRUTTORIA;
- il proponente ha provveduto a pubblicare l'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006, sul BURP n. 50 del 05/05/2016;
- il Comune di Mesagne, a cura del soggetto proponente, ha effettuato le pubblicazioni all'albo pretorio dell'avviso pubblico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;
- con nota prot. n. 43102 del 26/10/2016 questo Servizio ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e contestualmente ha indetto la Conferenza di Servizi che si è riunita nelle sedute del 16/11/2016 e del 21/03/2017;
- dalla documentazione allegata all'istanza si desumono gli aspetti di seguito riportati restando inteso che le dichiarazioni rese dal proponente costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per l'istruttoria in questione:
 - o il proponente, su una superficie fondiaria complessiva pari a 174.276 mq circa, intende realizzare, annesso alla struttura ricettiva alberghiera Masseria Martuccio, un impianto sportivo equestre costituito da:
 - campo di gara coperto (m 40X80) con annesso precampo (m 40X20),
 - campo scoperto (m 70X85),
 - spazi destinati agli spettatori (circa 1100 posti a sedere),
 - ampie aree destinate alla sosta delle autovetture e dei mezzi di trasporto dei cavalli (15.000 mq circa),
 - aree di sosta per atleti, giudici e personale (880 mq),
 - box destinati alla sosta e alla cura dei cavalli (640 mq),
 - altre aree minori di servizio incluso i servizi igienici.
 - o per via dell'aumento del volume edificato, nella misura pari a circa 9.716 mc, la volumetria totale edificata supera i 25.000 mc e pertanto gli interventi in questione devono considerarsi quali modifiche sostanziali ai progetti elencati al punto B. 2.ax) *“campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc., o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati”* all'allegato B della L.R. 11/2001. In ragione di ciò il progetto è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA.
 - o l'area su cui insiste l'insediamento *“Masseria Martuccio”*, segnalata nella carta dei Beni culturali, ricade:
 - in un'area classificata dal vigente strumento urbanistico quale area agricola;
 - su un'area ad elevata pericolosità idraulica secondo la cartografia P.A.I della Regione Puglia;

- in un'area ricadente nell'ambito paesaggistico “*campagna brindisina*” come desumibile dal PPTR approvato vigente.
- o le opere di ampliamento in questione ricadono all'esterno dell'area interessata e annessa dalla segnalazione dei Beni Culturali.

Considerato che

- nell'ambito della Conferenza di Servizi così si sono espressi gli Enti interessati:
 - o La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, con nota prot.n .5302 del 15/03/2017, *ritiene che sarebbe utile realizzare un progetto di mitigazione con il quale realizzare una serie di opere che attenuino le strutture già presenti in sito e quelle da realizzare. Pertanto sarebbe utile creare delle cortine vegetazionali lungo i confini dell'area e/o lungo le aree dove verranno realizzate le nuove strutture. Si suggerisce di formare/creare della vegetazione a cascata in quegli ambiti dove maggiormente si potrebbe sviluppare l'impatto visivo e la percezione paesaggistica. Inoltre in fase di realizzazione si dovrà valutare l'uso di colori che non risultino essere distonici con l'ambito in cui verranno realizzati gli impianti. Gli ulivi che verranno spiantati dovranno essere reimpiantati nella stessa zona. Infine l'impianto di illuminazione esterno dovrà essere calibrato in modo da evitare forme di impatto illuminotecnica e percezione visiva;*
 - o ARPA Puglia Dipartimento di Brindisi, con nota prot. n. 68082 del 15/11/2016, rileva alcune criticità ambientali negli elementi di seguito indicati:
 - il progetto prevedendo la realizzazione di nuove strutture produce una sottrazione di suolo alla componente territoriale e una perdita di permeabilità a causa delle superfici impermeabili che si andranno a realizzare;
 - non risultano previste opere di captazione e convogliamento delle acque meteoriche rivenienti dalle aree destinate al parcheggio attrezzato di circa 20282 m², al parcheggio libero di circa 12224 m² e della viabilità primaria carrabile di circa 15348 m²;
 - non è data evidenza della capacità di accumulo e quindi eventuale riutilizzo, delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dalle superfici di copertura;
 - dalla documentazione si evince che l'approvvigionamento idrico sia per scopi igienico sanitari, per gli uffici che per il consumo umano avviene attraverso un pozzo regolarmente autorizzato. Non risulta dall'esame progettuale evidenza di un bilancio idrico che tenga conto dell'idonea quantità di acqua da destinare all'irrigazione delle aree a verde e della presenza della piscina scoperta e dei laghetti artificiali;
 - nulla è detto circa la gestione delle terre e rocce da scavo in riferimento alle modalità di trattamento secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006;
 - per quanto riguarda la matrice acustica ambientale si evidenzia che ... *omissis*... è possibile applicare la semplificazione ambientale di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 277/11 a condizione che non sia prevista l'utilizzazione di impianti di diffusione sonora; ...*omissis*... deve comunque rendere autocertificazione assente nella documentazione esaminata. Si dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 03/02 art. 12. Inoltre si ritiene opportuno prescrivere che le attività di cantiere dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 3 della richiamata L.R. 3/02, attività per le quali non è stata prodotta una puntuale valutazione;
 - Autorità di Bacino della Regione Puglia con nota prot. n 15207 del 15/11/2016, fa presente che gli interventi edilizi previsti dal progetto non ricadono in area perimetrata dal PAI, mentre alcune aree destinate a verde attrezzato sono interessate dal vincolo di tipo AP. Per queste ultime è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PAI – di non modificare la morfologia e di non effettuare piantumazioni di alto fusto, essendo consentito il solo prato permanente;

- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota prot. n. 12891 del 15/11/2016, ha trasmesso il parere di conformità antincendio già espresso con nota prot. n. 5921 del 07/06/2016;
- Il Comune di Mesagne, con nota prot. n. 7603 del 21/03/2017, nel confermare il parere espresso nella seduta della Conferenza di Servizi del 16/11/2016, *ritiene che l'intervento è compatibile con quanto previsto al punto c) dell'art. 62 delle NTA del PRG vigente ed è rispettoso degli indici urbanistici fissati al predetto punto c)*;
- la Conferenza di Servizi, nella seduta del 21/03/2017, ha deciso di assegnare 10 giorni al proponente per:
 - o trasmettere ad ARPA Puglia la documentazione di riscontro alla nota prot. n. 15292 del 14/03/2017 al fine di consentire alla stessa, nei successivi 10 giorni, di esprimere il parere definitivo sul progetto in questione; in difetto di espressione di parere definitivo nei termini indicati si riterrà lo stesso quale parere favorevole, fatte salve le prescrizioni già impartite;
 - o di trasmettere al Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi la documentazione scrittografica di riscontro alla nota prot. n. 5302 del 15/03/2017 della Soprintendenza; detta documentazione andrà consegnata in formato cartaceo anche alla Soprintendenza al fine di consentire alla stessa di esprimere il parere definitivo nei successivi 10 giorni; in difetto di espressione di parere definitivo nei termini indicati si riterrà lo stesso quale parere favorevole fatte salve le prescrizioni già impartite;
- il proponente con nota del 27/03/2017, trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, ha dato riscontro alle osservazioni di ARPA, alle ulteriori precisazioni richieste dalla Conferenza di Servizi e ha dato prova della trasmissione in formato cartaceo della documentazione al Ministero dei Beni e delle attività culturali; atteso che non sono pervenuti ulteriori pareri da parte degli Enti interessati trova applicazione quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 27/03/2017 nella parte in cui dispone che *in difetto di espressione di parere definitivo nei termini indicati si riterrà lo stesso quale parere favorevole, fatte salve le prescrizioni già impartite*;
- la Conferenza di Servizi nella seduta del 21/03/2017 ha deciso *di poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi, con parere di non assoggettamento a VIA del progetto in questione, e di trasmettere all'Ufficio procedente, ovvero al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, le risultanze della conferenza di servizi al fine di adottare il provvedimento definitivo di competenza.*

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di poter determinare che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;
- gli interventi non ricadono neanche parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge n. 349 del 06/12/2001 e, dunque, non trova applicazione il comma 6, lett. b) dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dall'analisi della documentazione trasmessa, i potenziali impatti determinati dalla realizzazione degli interventi in progetto e dall'esercizio delle attività potranno riguardare:
 - o *lo smaltimento dei reflui;*
 - o *l'incremento della produzione di rifiuti;*
 - o *le emissioni sonore;*
 - o *l'inquinamento luminoso;*
 - o *l'aumento del traffico veicolare;*
 - o *l'aumento del fabbisogno di energia.*

In ossequio a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi si ritiene di dover escludere il progetto in questione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che l'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio delle attività avvengano nel rispetto della specifica normativa di settore

e delle misure di mitigazione previste nella proposta progettuale prodotta e alle prescrizioni impartite dagli Enti interessati.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n. 11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- i Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi n. 134 e n. 7 rispettivamente del 23/12/2016 e del 3/02/2017, con i quali sono state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio 4 Pianificazione territoriale di coordinamento per la tutela e valorizzazione dell'ambiente.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

DISPONE

- di **NON assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione di un complesso sportivo destinato ad attività equestri presso la – Masseria Martuccio – ubicata in territorio di Mesagne di proprietà della società GAL.IMM srl, con le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - o dovranno essere piantumate delle cortine vegetazionali, a cascata in quegli ambiti dove maggiormente si potrebbe sviluppare l'impatto visivo e la percezione paesaggistica, lungo i confini dell'area e/o lungo le aree dove verranno realizzate le nuove strutture;
 - o in fase di realizzazione si dovrà valutare l'uso di colori che non risultino essere distonici con l'ambito in cui verranno realizzati gli impianti.
 - o gli ulivi che verranno spiantati dovranno essere reimpiantati nella stessa zona;
 - o l'impianto di illuminazione esterno dovrà essere calibrato in modo da evitare forme di impatto illuminotecnica e percezione visiva;
 - o per quanto riguarda la matrice acustica ambientale si dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 03/02 art. 12; inoltre le attività di cantiere dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17 comma 3 della richiamata L.R. 3/02;
 - o alcune aree destinate a verde attrezzato sono interessate dal vincolo di tipo AP; per queste ultime è fatto obbligo – ai sensi dell'art. 7 delle NTA del PAI – di non modificare la morfologia e di non effettuare piantumazioni di alto fusto, essendo consentito il solo prato permanente;

- di **notificare** il presente provvedimento al soggetto proponente: GAL.IMM GALIMM@LEGALMAIL.IT;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento a:
 - o *Comune di Mesagne*
 - o *Regione Puglia Servizio Tutela delle Acque*
 - o *ARPA PUGLIA*
 - o *Autorità di Bacino della Puglia*
 - o *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia*
 - o *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto*
 - o *Azienda Sanitaria Locale di Brindisi*
 - o *Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi*
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l'indicazione dell'esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi;

Il presente provvedimento non sostituisce alcuna autorizzazione ambientale, il rilascio delle quali resta subordinato alla presentazione da parte del proponente di istanza di A.U.A ai sensi del DPR 59/2013;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente
Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 03/05/2017 _____

Il Responsabile del procedimento
f.to D'Urso Oscar Fernando

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 01/06/2017 _____

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Pasquale Epifani